



CORTE DEI CONTI
Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
(PEC: lombardia.procura@corteconticert.it)

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(*ex art.69 D.Lgs. 26 agosto 2016, nr. 174*)

IL PUBBLICO MINISTERO

VISTA la denuncia di danno erariale trasmessa in data 23 novembre 2013 dalla questa Procura erariale apprendeva di una complessa operazione finanziaria posta in essere dal Comune di Tradate utilizzando la propria società patrimoniale Seprio Patrimonio Gestione Srl (con socio unico il Comune di Tradate), che si sostanziava nella vendita a quest'ultima di due immobili comunali, mediante accensione da parte dell'acquirente di un mutuo garantito dal Comune stesso, finalizzato all'acquisizione delle entrate derivanti dall'alienazione di immobili per l'estinzione anticipata di ventidue mutui già in essere con il Ministero dell'Economia e Finanza e Cassa Depositi e Prestiti, che pesavano in modo determinante sullo stato patrimoniale di spesa del Comune di Tradate;

VISTA la deliberazione n. 61/2013/PRSE della Sezione Controllo della Corte dei conti Lombardia, con la quale erano accertate, in sintesi, le seguenti irregolarità: a) la violazione del patto di stabilità per l'anno 2010 e la mancata applicazione delle sanzioni conseguenti a detta violazione; b) la costituzione della società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. in violazione dell'art. 13 d.l. n. 223/06; c) l'uso improprio dello strumento societario per eludere i vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento, di spesa per il personale e di affidamento consulenze; d) la irregolare gestione finanziaria dei flussi finanziari diretti ed indiretti del Comune verso la propria società partecipata; e) il mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario dell'ente locale per iscrizione di residui attivi di difficile escussione verso la società;

VISTO l'atto del 26 gennaio 2021 con il quale questa Procura contabile invitava a fornire deduzioni il Sindaco, i Consiglieri comunali, i responsabili dell'ufficio finanziario e i revisori contabili, nonché l'amministratore unico della soc. Seprio Patrimonio Gestione Srl, i quali, con diversi e plurimi comportamenti determinavano una pluralità di danni ipotizzati a carico dell'erario comunale, individuati nell'invito a dedurre con le lettere da A a C e qui di seguito indicati: A) danno da mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010; B) danno patrimoniale derivante dalla complessa operazione finanziaria di compravendita di immobili comunali tramite assunzione di mutuo ipotecario da parte della partecipata, con il fine di tenere artatamente in equilibrio il bilancio 2010; C) danno per spese derivanti dalla lite giudiziaria intentata da Seprio Patrimonio Servizi Srl contro il Comune di Tradate;

CONSIDERATO che l'ultima delle notificazioni dell'invito a dedurre si perfezionava in data 10 febbraio 2021;

VISTE le deduzioni e i documenti depositati in termini da tutti i 22 soggetti destinatari dell'invito a dedurre;

CONSIDERATO che vari destinatari dell'invito a dedurre condivisibilmente opponevano la prescrizione rispetto al danno contestato alle lettere A) e C) dell'invito a dedurre, considerato che l'atto di costituzione in mora del 10 dicembre 2015 predisposto e notificato a tutti i presunti responsabili dall'amministrazione comunale, faceva chiaro riferimento al solo danno derivante dall'operazione di compravendita immobiliare, risultando, effettivamente e a stretto rigore, inidoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati con l'invito a dedurre alle lettere A) e C);

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al danno contestato *sub B)* dell'invito a dedurre, il Comune di Tradate, con una complessa operazione finanziaria, ha tentato di eludere sia i vincoli di finanza pubblica derivanti dalla surrogazione dei mutui, sia di estinguere mutui mediante i proventi di alienazione dei beni immobili (operazioni tutte, di per sé, lecite, ma soggette a ben specifici limiti – cfr. Sez. Controllo Emilia-Romagna, del. 14/2012/PAR; Sez. Controllo Marche, del. 12/2019/PAR), lasciando che il mutuo fondiario, formalmente necessario per l'acquisto immobiliare ma sostanzialmente volto a ripianare 22 mutui che vincolavano il Comune a CDP, fosse contratto dalla società partecipata Seprio Patrimonio Srl e, così, artatamente rappresentando l'operazione di vendita dei beni immobili come funzionale alla migliore valorizzazione del patrimonio comunale;

CONSIDERATO che questa Procura contabile, all'esito dell'istruttoria, contestava un ingente danno patrimoniale derivato dal complesso dell'operazione finanziaria, mettendo in rapporto i minori interessi passivi non pagati a CDP per effetto dell'estinzione anticipata dei 22 mutui, con gli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui, con gli oneri per il rogito della compravendita e per la stipulazione del mutuo fondiario, nonché con il costo degli atti necessari a ripristinare la legalità violata, così ipotizzando la causazione di un danno per **euro 756.863,58**;

VISTE le deduzioni e i relativi allegati depositati dal sen. Candiani Stefano e altri presunti responsabili destinatari dell'invito a dedurre, con le quali si contesta la sussistenza di un danno erariale derivante dall'operazione posta in essere ritenendo, per i profili in questa sede strettamente d'interesse, che il piano di ammortamento del mutuo fondiario contratto con Veneta Banca Holding S.c.p.a. (oggi Intesa San Paolo Spa) prevedeva il pagamento di interessi in misura notevolmente inferiore a quella contestata con l'invito a dedurre (euro 1.051.886,75 anziché euro 1.419.782,69), nonché che l'estinzione anticipata dei 22 mutui in essere con MEF-CDP avrebbe portato alle casse comunali un risparmio per mancato pagamento di interessi pari ad euro 1.787.799,74 anziché ad euro 1.360.564,99;

VISTI gli esiti dell'istruttoria suppletiva, svolta *ex art. 67*, comma 7, del d.lgs. 174/2016, delegata alla Guardia di Finanza, prodotti in data 21 maggio 2021, dalle quali emerge la correttezza dei dati rappresentati con le deduzioni prodotte dal sen. Candiani, diversi rispetto a quelli utilizzati nell'istruttoria svolta dalla Procura contabile in considerazione della buona *performance* dell'Euribor dall'anno 2011 in poi -al quale era legato il tasso del mutuo fondiario stipulato- che ha generato vantaggi patrimoniali per l'Ente locale superiori anche alle possibili attese;

CONSIDERATO che, valutati i dati diversi risultati dall'attività istruttoria integrativa svolta da questa Procura contabile e, in particolare il rapporto tra la spesa sostenuta dal Comune di Tradate e i vantaggi economici derivanti dal risparmio degli interessi passivi che sarebbero stati dovuti a Cassa Depositi e Prestiti in relazione ai 22 mutui contratti ed estinti anticipatamente, questi ultimi sono stati superiori ai primi;

CONSIDERATO, dunque, che dall'operazione finanziaria posta in essere, per quanto decisamente discutibile in punto di legittimità, non risultano contestazioni da muovere in punto di responsabilità amministrativa, in ragione dell'assenza di un danno

patrimoniale derivato al Comune di Tradate;

VISTO l'articolo 69 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “*Codice della Giustizia Contabile*”, che prevede il potere del Pubblico Ministero di disporre l'archiviazione del fascicolo istruttorio, laddove la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento **V2011/00239**, con riserva di avviare specifici accertamenti qualora sopravvengano fatti nuovi.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 69, comma 4, c.g.c., a tutti i destinatari dell'invito a dedurre e, in particolare, a:

- CANDIANI Stefano, CRESPI Cesare, RENNA Filippo, PIPOLO Vito, FRATUS Davide, STEVENAZZI Sergio, BONASSO Giuseppe, COLOMBO Marinella, CANDIANI Gianluigi, BERNARDONI Carlo, TONAZZO Fabio, CLERICI Mario, BRAMBILLA Marco, TRAMONTANA Rosario, D'ARCANGELO Danilo, ZAMBON Gianni, presso il domicilio eletto con l'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B) con domicilio digitale PEC *roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it*;

- PINTO Carmela, nata a Bitonto (BA) il 19 febbraio 1954 e residente a Como alla via Luigi Einaudi, n. 4, C.F. PNTCML54B59A893J;

- CAVALOTTI Laura Fiorina, presso il domicilio eletto con l'Avv. Maria Concetta Bianchini (C.F. BNCMCN58T70G902T) con domicilio digitale PEC *mc.bianchini@busto.pecavvocati.it*;

- BARUFFATO Stefano, nato a Tradate il 21.10.1972, C.F. BRFSFN72R21L319N, presso il domicilio digitale PEC *stefano.baruffato@odcecmilano.it*

- CARABELLI Luca, nato a Gallarate il 20.04.1963, C.F. CRBLCU63D20D869F, presso il domicilio digitale PEC *luca.carabelli@odcecbusto.it*

- ROSSINI Michelangelo, C.F. RSSMHL46S03E750J, presso il domicilio digitale PEC *michelangelo.rossini@odcec.legalmail.it*

- PAPALE Antonino, presso il domicilio eletto con gli Avv.ti Matteo Barbera (C.F. BRBMTT79A05C933F) e Davide Galimberti (C.F. GLMDVD76D19L682V) PEC *davide.galimberti@cert.ordineavvocatimilano.it* *matteo.barbera@milano.pecavvocati.it*
Così deciso in data 14 giugno 2021

Il Sostituto Procuratore Generale

(Dott. Francesco Foggia)

Firmato digitalmente

Visto il Procuratore Regionale F.F.

(Dott. Gianluca Braghò)

Firmato digitalmente